



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

**TELEFAX
URGENTISSIMO**

Roma, 27 marzo 2006

Protocollo: 758

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

Rif.:

LORO SEDI

Allegati: 1

e, p.c.
All'Area Centrale Verifiche e Controlli, tributi
doganali e accise – Laboratori chimici

SEDE

OGGETTO: Validità delle prove di origine preferenziale. Ritardata
presentazione di una prova di origine per merci assoggettate ad un
regime sospensivo.

Approvazione da parte del Comitato del Codice doganale – sez.
origine di alcune linee guida per le Autorità doganali degli Stati
membri.

Il Comitato del Codice doganale - sez.origine, al fine di garantire l'uniforme
applicazione del diritto comunitario negli Stati membri ha approvato delle linee
guida circa la validità delle prove di origine preferenziale in caso di ritardata
presentazione di merci assoggettate ad un regime sospensivo.

In proposito, nell'allegare dette linee guida, la cui validità decorre dal 1° aprile
2006, si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici e degli
operatori.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Paolo Di Roma

IT

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLE PROVE D'ORIGINE NELLA COMUNITÀ

ORIENTAMENTI COMUNITARI

Riferimenti giuridici (qui di seguito denominati "la disposizione"):

- articoli 90ter e 118 delle DAC (norme d'origine per i regimi preferenziali autonomi: SPG e Balcani occidentali);
- articolo 24 del (nuovo) protocollo pan-Euro-Med (e altre disposizioni analoghe previste nei protocolli sull'origine in altri accordi di libero scambio);

Orientamenti per le autorità doganali degli Stati membri:

- (1) **Una prova può essere considerata "presentata" ai sensi del paragrafo 1 della disposizione soltanto se è presentata alle autorità doganali conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, in relazione ad una dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione, sulla base della quale è richiesta o può essere richiesta una preferenza.**

Conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, la prova dell'origine relativa a merci vincolate ad un regime sospensivo o in zona franca o in deposito franco non deve essere presentata alle autorità doganali e pertanto non può essere considerata "presentata entro il termine di validità" ai sensi della disposizione, nel momento in cui le merci sono vincolate a detto regime o in zona franca o in deposito franco.

- (2) **Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 3, la possibilità, offerta alle autorità doganali dal paragrafo 3 della disposizione, di accettare una presentazione tardiva della prova dell'origine se le merci sono state presentate prima della scadenza del termine di validità si applica anche alle merci vincolate ad un regime sospensivo o in zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II¹.**

¹ Cfr. articoli 168bis del codice doganale e 799 delle DAC.

Le merci introdotte in una zona franca soggetta a modalità di controllo di tipo I o in un deposito franco non devono essere presentate alle autorità doganali. Pertanto, la possibilità per le autorità doganali di accettare una presentazione tardiva della prova dell'origine, prevista dal paragrafo 3 della disposizione, non può essere utilizzata per le merci che entrano in tale zona franca o deposito franco, tranne nel caso in cui esse siano presentate alle autorità doganali a questo scopo specifico, su iniziativa dell'importatore.

- (3) Gli importatori dovrebbero beneficiare della possibilità menzionata al paragrafo 2, purché le autorità doganali possano verificare l'origine preferenziale, quando la prova dell'origine è presentata in relazione all'immissione in libera pratica delle merci.**

A tal fine:

- (a) nel momento in cui le merci sono vincolate al regime sospensivo o in zona franca o in deposito franco:**

- tranne nei casi che giustificano un rilascio a posteriori, la prova dell'origine relativa alle merci in questione deve essere disponibile, valida e debitamente registrata nelle scritture dell'importatore;**
- le merci sono presentate alle autorità doganali conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore² ed entro il termine di validità della prova dell'origine.**

- (b) All'atto dell'immissione in libera pratica delle merci:**

- deve essere chiaramente indicato che la prova dell'origine si riferisce alle merci vincolate al regime sospensivo o in zona franca o in deposito franco;**
- le autorità doganali non dovrebbero accettare la presentazione tardiva di una prova dell'origine qualora non sia possibile verificare l'autenticità della prova e il carattere originario delle merci in questione e garantire un'eventuale successiva contabilizzazione dei dazi dovuti. Esse dovrebbero tenere conto, in particolare, dei termini fissati dal paese d'esportazione per la conservazione dei documenti giustificativi e dei vincoli temporali relativi alla procedura di verifica a posteriori dell'origine. Tenuto conto di questi fatti, una presentazione tardiva non dovrebbe essere accettata oltre il termine massimo di due anni a decorrere dalla data di rilascio o di compilazione della prova.**

² Cfr., in particolare, l'articolo 4, paragrafo 19 del codice.